



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 73S/2016

C.S.A. 10/16

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI Presidente

Avv. Carlo CELANI Componente

Avv. Sergio SMEDILE Componente Estensore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal signor **Luca Pina**, assistito dall'avv. Alessandra Grimaldi, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Amedeo Motta, del 14.11.2016 (P.D. 73S/2016).

In occasione della gara giocata il 2.11.2016 sul percorso del Golf Borgo di Camuzzago, a seguito della verifica dello score del giocatore Luca Pina, venivano rilevate due correzioni del numero di colpi: alla buca 7 (4 invece della X) e alla buca 9 (3 invece di 4).

Le correzioni venivano confermate sia dal marcatore Sig. Daelli, il quale escludeva di averle effettuate personalmente, che dall'altro compagno di gioco Sig. Alloni.

A seguito di tali accertamenti il reclamante veniva squalificato dalla gara.

Il giorno 4 novembre, ovverossia due giorni dopo quello della gara, il Pina contattava via mail la segretaria del Circolo per autodenunciare la correzione dello score, attribuendo tale comportamento (secondo quanto riportato pure nella premessa del reclamo) a un "*momento di confusione mentale causato da un serio imprevisto lavorativo*".

Il Giudice Territoriale, investito della questione, sulla base del rapporto, delle dichiarazioni assunte e, soprattutto della confessione stessa dell'inquisito, ritenuta l'infrazione di carattere doloso, gli comminava la sanzione della sospensione per mesi 8.

Il reclamo, nel confermare l'ammissione del comportamento tenuto dal Sig. Pina, ritiene erronea la decisione del Giudice Territoriale per avere qualificato doloso detto comportamento anziché colposo, essendo - a suo dire - dovuto a semplice distrazione. Erronea altresì per non avere tenuto conto della autodenuncia da parte dell'incolpato, indice di buona fede e comunque degna di applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 20, lett.e), Reg. Giust.

La Procura Federale con memoria depositata il 25.11.2016, ha contestato i motivi del reclamo e ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 30.11.2016, davanti a questa Corte, non sono comparsi né il signor Pina né l'avvocato difensore che, a mezzo mail, aveva comunicato la propria impossibilità ad intervenire per precedenti

impegni professionali e, richiamate le proprie difese, aveva chiesto l'accoglimento del ricorso.

La Corte si è quindi riservata di decidere.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e va respinto.

Va innanzitutto rilevato, a proposito della autodenuncia che, a norma dell'art. 20 lettera e) tale comportamento può essere preso in considerazione, ai fini della concessione di attenuanti, solo nel caso in cui l'autore *"denunci l'illecito prima che qualunque altro soggetto lo abbia segnalato agli Organi a ciò proposti"*.

Emerge dalla documentazione acquisita, e dalla stessa esposizione del ricorso, che ciò non è stato.

Infatti, il giorno stesso della gara, l'illecito era stato rilevato ed il reclamante era stato squalificato.

Due giorni dopo, essendo il Circolo chiuso il giorno seguente la gara, il ricorrente si prodigava ad autodenunciarsi con una mail, dichiarandosi pentito dell'accaduto, commesso in un "momento di confusione mentale", allorquando non poteva non essere al corrente della squalifica.

Ma pur prescindendo da questo particolare, è difficile attribuire a semplice distrazione, causata da un momento di *"confusione mentale"*, e quindi con un comportamento colposo ma non doloso, l'alterazione del risultato di ben due buche, fatta al termine della gara dallo stesso giocatore, dopo la verifica e la sottoscrizione dello score.



E' infine da respingere il reclamo anche in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione, considerato che, a norma dell'art. 17 lett. a), applicabile alla fattispecie, la sanzione minima prevista è di mesi 18.

Il generico richiamo degli artt. 17 e segg., Reg. Giust., come si legge in motivazione, non permette di comprendere con quale criterio il Giudice Territoriale abbia stabilito l'entità della sanzione, ridotta di ben 10 mesi rispetto al minimo edittale.

Non è in ogni caso possibile una "*reformatio in peius*" della decisione, mancando un'impugnazione in tal senso da parte della Procura Federale.

Il rigetto del ricorso comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.


La Corte Sportiva d'Appello, visti gli artt. 17, lett. a) e 20, lett. e), Reg. Giust., respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata emessa dal Giudice Territoriale per la Lombardia in data 14.11.2016 (P.D. 73S/16).

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2016

Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

